COMMISSIONE IV

DIFESA

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3504) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22

Bonetti Andrea, *Relatore* 7, 15, 20

Galante Michele 12, 22

Gasparotto Isaia 4, 6, 8, 9, 21

Mannino Antonino 4, 5, 6

Pellegatta Giovanni 8, 21, 22

Potì Damiano 9, 22

Rebulla Luciano 21

Savio Gastone 9, 21

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5, 9, 13, 14, 15, 20, 21

Tassone Mario 2

Votazione nominale:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 23

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499);

Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414) 23

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 23

Galante Michele 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONINO PERRONE, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Bortolami sostituisce il deputato Ciccardini per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 novembre 1988.

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio 1989 si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico, altresì, che le Commissioni V e XI hanno espresso, rispettivamente in data 1° febbraio 1989 e 24 gennaio 1989, parere favorevole al disegno di legge, mentre la I Commissione affari costituzionali – in data 8 marzo – ha espresso parere favorevole a condizione che, per un'esigenza di tecnica legislativa e nel rispetto di un principio generale di chiarezza ed organicità della legislazione, venga modificato il titolo del disegno di legge onde adeguarlo al suo effettivo contenuto; il provvedimento, infatti, non risulta limitato alla revisione dei ruoli degli ufficiali ed all'incremento degli organici della Guardia di finanza, ma comprende anche disposizioni sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo (articolo 9) e norme sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio (articolo 11). La I Commissione ha altresì segnalato l'esigenza di valutare il mantenimento o meno del testo degli articoli 9 e 11, concernenti materie estranee rispetto al contenuto principale del disegno di legge.

Infine, soltanto ieri, la Commissione finanze ha espresso parere favorevole a condizione che:

« *a)* all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

"1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.631;

b) appuntati e finanzieri n. 37.300";

b) l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

ART. 11.

1. L'attività di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio;

c) alla tabella 2, nella colonna relativa all'organico del grado di tenente e sottotenente, il numero 581 sia sostituito con il numero 576;

d) alla tabella 3, nella colonna relativa all'anno 1991, grado di tenente e sottotenente, il numero 581 sia sostituito con il numero 576;

e) la tabella 5 sia sostituita dalla seguente:

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 10)

	Organici al 1° gennaio				
Categoria	1989	1990	1991	1992	1993
—	—	—	—	—	—
Sottufficiali	18.031	18.031	19.631	21.631	23.631
Appuntati e Finanzieri	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300 ».

Propongo che le indicazioni della Commissione finanze vengano recepite – ritenendole condivisibili nel merito, ed a prescindere da rilevanti perplessità in ordine alla competenza di quella Commissione, tra l'altro in materia di copertura finanziaria – mediante la presentazione di appositi emendamenti da parte del relatore.

ANTONINO MANNINO. Mi sembra evidente che il parere della Commissione finanze sia volto alla razionalizzazione e all'adeguamento degli organici della Guardia di finanza addetti all'attività di vigilanza sulla fabbricazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Certamente, non abbiamo nulla in contrario ad introdurre le modifiche suggerite; dobbiamo, tuttavia, constatare che in tal modo si allungherebbe ulteriormente l'*iter* del provvedimento in discussione. Ciò comporterebbe anche un mutamento nell'atteggiamento politico del gruppo comunista, che avrebbe voluto proporre alcune modifiche al testo del disegno di legge, ma si è astenuto dal presentare emendamenti per consentirne una sollecita approvazione. Poiché, tuttavia, l'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione finanze comporterà necessariamente un prolungamento dell'*iter* del provvedimento, ci riserviamo di valutare l'opportunità di presentare gli emendamenti, a nostro avviso opportuni, a cui avevamo rinunciato per ragioni di tempo.

Comunque, proprio al fine di recuperare il tempo perduto, preannuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo volto a consentire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ISAIA GASPAROTTO. Desidero sottolineare, rifacendomi alle osservazioni del collega Mannino, che l'urgenza con cui il Corpo della guardia di finanza attendeva il provvedimento in discussione ci aveva indotto a non presentare emendamenti al testo approvato dal Senato, pur in presenza di alcuni problemi meritevoli di un maggiore approfondimento. Tuttavia, ritenemmo opportuno accogliere l'invito, rivolto anche dal relatore, a far prevalere una valutazione di carattere generale sui problemi specifici legati ai singoli articoli.

Oltretutto, un'ulteriore sollecitazione ad approvare rapidamente il disegno di legge n. 3504 ci era stata espressa anche nel corso di alcuni incontri con i massimi vertici della Guardia di finanza, nonché con gli ufficiali, i sottufficiali e gli organismi di rappresentanza.

Tuttavia, poiché il parere espresso dalla Commissione finanze ci pone nella condizione di dover modificare il testo approvato dal Senato, ritengo che valga la pena di procedere agli approfondimenti che ritenevano utili e necessari ma che non abbiamo tradotto nella presentazione di emendamenti in virtù dell'esigenza, più volte sottolineata, di approvare rapidamente il provvedimento in discussione.

Mi pare, dunque, che potremmo incominciare a discutere nel merito sui singoli articoli ed emendamenti, il che non avvenne a suo tempo, essendo prevalsa una impostazione di carattere generale. Ad esempio, degli organici complessivi dei sottufficiali discutemmo in occasione dell'approvazione, avvenuta prima di Natale, della legge riguardante gli appuntati, gli appuntati scelti ed i vicebrigadieri dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia e degli altri corpi militari; in quella occasione fu affrontata una discussione circa la provenienza e gli aventi diritto a partecipare ai corsi per diventare sottufficiali, come avviene in questo caso, per la Guardia di finanza. L'articolo 10 del provvedimento al nostro esame stabilisce un nuovo contingente dei sottufficiali e dei militari di truppa, per cui ritengo opportuno inserire una norma che preveda che il 50 per cento sia riservato a coloro i quali già svolgono la funzione di appuntati scelti o di vicebrigadieri, in modo che si possa creare spazio per essi. Tutti conoscono i compiti delicati ed importanti che svolge la Guardia di finanza e si sa che l'azione pratica, oltre allo studio ed alla preparazione, è un elemento essenziale per la formazione.

Tale proposta non è stata avanzata in precedenza ma possiamo formularla oggi, considerando anche che fino a dieci anni fa tutti i sottufficiali della Guardia di finanza provenivano dai gradi sottostanti, quindi da carriere interne della struttura, essendo stata solo successivamente adeguata la normativa relativa dalla Guardia di finanza a quella concernente agli altri corpi di polizia.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento all'articolo tendente a stabilire che il cinquanta per cento dei sottufficiali provenga dai vicebrigadieri, dagli appuntati e dagli appuntati scelti, in modo che si possa dare una risposta positiva a chi già opera all'interno della Guardia di finanza.

Siamo nelle condizioni di proporre ulteriori emendamenti e forse sarebbe opportuno prendere due giorni di tempo per consentire ai colleghi di approfondire altre questioni di merito.

A suo tempo ci eravamo, invece, attenuti ad un'intesa e ad un accordo politico, al fine di pervenire all'approvazione complessiva del provvedimento senza modifiche.

ANTONINO MANNINO. Si tratta di un emendamento ordinamentale, che non comporta variazioni di ordine finanziario.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Voglio ricordare che il provvedimento all'esame della Commissione è conseguente ad una logica e ad una strategia che tende a consentire alla Guardia di finanza di far fronte ad un importante problema della società italiana, quale la lotta al contrabbando, come previsto dall'articolo 11. A tale articolo, su proposta del gruppo comunista del Senato, fu approvato un emendamento, nei confronti del quale il Governo aveva espresso parere favorevole, tenendo presente proprio la realtà sul versante del contrabbando. Ieri abbiamo ribadito in Commissione finanze che il contrabbando assume dimensioni incredibili, non soltanto in alcune aree particolari, ma in tutto il paese.

La norma introdotta al Senato ha creato problemi all'interno della Commissione finanze della Camera dei deputati e soltanto ieri, dopo una discussione che si è protratta per mesi, sia pure a livello

informale, si è pervenuti ad un accordo accettato da tutti i gruppi, anche se il Governo ha espresso riserve in ordine all'accordo stesso. Nella stessa Commissione finanze si è levata qualche voce autorevole per rivendicare la competenza a discutere nel merito il provvedimento, che invece è all'esame della Commissione difesa.

È evidente che modificare ulteriormente tale provvedimento, a seguito di un accordo al quale si è pervenuti dopo mesi di discussione, significherebbe rinviare l'approvazione dello stesso *sine die*.

Il problema sollevato dall'onorevole Gasparotto è serio e rilevante, ma altri problemi di carattere interno e tecnico potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito del provvedimento e quindi il rinvio potrebbe essere di molti mesi.

Ripeto: la mediazione intervenuta nell'ambito della Commissione finanze è stata accettata dal Governo solo perché comportava il coinvolgimento di tutti i gruppi parlamentari.

Per queste ragioni, invito l'onorevole Gasparotto a non presentare alcuno emendamento e a riservarsi di farlo in occasione della discussione di altri provvedimenti di iniziativa governativa o parlamentare; diversamente, verrebbe meno la volontà da parte di tutti i gruppi di pervenire all'approvazione del provvedimento e si creerebbero i presupposti per un ritardo irreversibile.

ISAIA GASPAROTTO. Se qualcuno avesse assegnato la competenza primaria sul provvedimento alla Commissione finanze, noi avremmo semplicemente espresso un parere, senza sollevare obiezioni. Vorrei far presente che in pratica siamo stati totalmente esautorati: il testo originario è stato modificato al Senato, dopo che alla Camera era intervenuto un accordo a non presentare emendamenti; ora che il provvedimento è tornato all'esame della nostra Commissione si sostiene che non sia opportuno presentare proposte emendative, mentre tali proposte sono state indicate da altre Commissioni. In sostanza. abbiamo fatto soltanto da « passacarte » e forse sarebbe stato meglio se il provvedimento fosse stato esaminato da altra Commissione. In definitiva, non posso accettare il discorso che eventuali modifiche comporterebbero un rallentamento nei tempi di approvazione, perché il provvedimento oltretutto è stato posto all'ordine del giorno almeno quaranta volte. Quindi non si può sollevare il problema di non perdere ulteriore tempo proprio quando la Commissione difesa della Camera prospetta l'opportunità di apportare al testo modifiche migliorative. È questa una situazione che mi pone a disagio.

ANTONINO MANNINO. Mi permetto di suggerire una diversa procedura. A nome del gruppo comunista, sarei disposto a non insistere sull'emendamento prospettato dal collega Gasparotto se avesse natura tale da comportare problemi di modifica della copertura del provvedimento; poiché così non è, credo si potrebbe acquisire il parere degli altri gruppi e, qualora questi fossero favorevoli all'emendamento – che risponde ad un'esigenza molto sentita proprio in rapporto al personale da assumere – procedere senza ostacoli alla sua approvazione. Naturalmente, se non vi fosse questo assenso da parte degli altri gruppi, la situazione sarebbe diversa.

Dal momento che la Commissione finanze ha espresso un parere condizionato, chiedendo che anziché prevedere una precisa aliquota per il personale che deve essere destinato all'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio, si attribuisca al ministro delle finanze il compito di stabilire, di anno in anno e con proprio decreto le modalità con cui dovrà svolgersi quell'attività, il disegno di legge n. 3504 verrà necessariamente rinviato al Senato. Anche in considerazione di ciò noi presenteremo un emendamento con il quale si prevede che la legge diventi immediatamente esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Stando così le cose, a meno che non vi siano problemi di natura politica, ritengo potrebbe essere approvato dalla Commissione un emendamento che introduca dopo il secondo conma dell'articolo 10 una disposizione del seguente tenore: « L'aliquota dei sottufficiali deve essere tratta per il 50 per cento dal personale già in servizio nel Corpo della guardia di finanza ».

PRESIDENTE. A mio giudizio un emendamento di tale natura dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali e, forse, anche alla VI Commissione finanze perché esprimano i rispettivi pareri.

ANDREA BONETTI, *Relatore.* Ricordando che in occasione della mia relazione sul provvedimento sottolineai l'urgenza della sua approvazione e chiesi ai colleghi di non presentare emendamenti che, provocando un rinvio al Senato, ne avrebbero ritardato il varo definitivo, mi rendo conto del disagio in cui possono essersi venuti a trovare i colleghi Mannino e Gasparotto.

Sono anche dell'opinione che la nostra Commissione possa sempre presentare emendamenti, che tutto è perfettibile su questa terra e non siamo certo noi i portatori della verità assoluta, per cui anche dopo l''accoglimento dell'emendamento del collega Gasparotto ulteriori correzioni potrebbero essere introdotte per rendere il provvedimento maggiormente aderente alla realtà del nostro paese. Peraltro, sono comunque orgoglioso di essere stato incaricato di svolgere la relazione sul disegno di legge in questione e sono orgoglioso di far parte di questa Commissione, né, anche se essa dovesse approvare il testo senza apportare alcuna modifica, ni sentirei minimamente sminuito nelle mie funzioni di parlamentare, ben sapendo che, per ragioni obiettive, non è possibile fare di più per renderlo maggiormente aderente alle esigenze del paese.

Infine, per rispondere ad un'altra osservazione che è stata avanzata, dichiaro che mi lascia indifferente il fatto che il Corpo della guardia di finanza solleciti l'approvazione del provvedimento. Tale richiesta può essere legittima, ma noi dobbiamo farci carico non delle aspettative della Guardia di finanza, bensì di quelle del paese. Poiché il paese chiede che la Guardia di finanza svolga una funzione sempre più impegnativa e si organizzi con sempre maggiore efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico marittimo illecito, la droga, il traffico delle armi, è a questa richiesta che dobbiamo dare una risposta concreta, seria ed efficace.

Ritengo che l'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione finanze – che anch'io, come il presidente, non considero condizioni, ma mere proposte, condivisibili nel merito – non stravolga il significato complessivo del provvedimento in esame, anche se quella Commissione avrebbe potuto farci pervenire il suo parere con maggiore tempestività, al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge n. 3504. Tuttavia, non voglio entrare nel merito del dibattito svoltosi presso la VI Commissione e mi limito a precisare che, ove venissero introdotte soltanto le modifiche richieste nel suddetto parere – per il recepimento delle quali presenterò opposti emendamenti – non si rallenterebbe l'*iter* del disegno di legge in esame.

Condivido, inoltre, l'esigenza sottolineata dal collega Mannino mediante la formulazione di un articolo aggiuntivo volto a consentire l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale;* ciò anche al fine di predisporre le procedure amministrative connesse con lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei nuovi organici della Guardia di finanza. Infatti, per consentire un loro immediato ingresso in ruolo, i concorsi stessi dovrebbero svolgersi prima della prossima estate.

Sulla base di tali considerazioni, invito il collega Gasparotto a non presentare ulteriori emendamenti e a rinunciare a quello già preannunciato. Ritengo, invece, che si potrebbero presentare alcuni ordini del giorno, che non comportereb-

bero alcun prolungamento dell'*iter* e consentirebbero, anzi, di approvare all'unanimità il provvedimento in discussione. Ritengo, quindi, che la presentazione di alcuni ordini del giorno firmati dai rappresentanti di tutti i gruppi politici costituirebbe un fatto assai significativo ed un momento qualificante, in cui la nostra Commissione darebbe una risposta concreta alle aspettative degli interessati.

GIOVANNI PELLEGATTA. Come il presidente certamente sa, sono sempre stato tra coloro che hanno sollecitato l'approvazione del provvedimento in esame, rammaricandosi per il fatto che la mancanza dei prescritti pareri abbia finora impedito tale approvazione.

Tuttavia, in relazione all'emendamento preannunciato dal collega Gasparotto, ritengo che se egli acconsentisse a ritirarlo non sorgerebbe alcun problema; se, invece, decidesse di insistere per la presentazione del suo emendamento, preannuncio fin d'ora che presenterò un subemendamento volto a sostituire il termine « devono » con « possono », al fine di conservare un certo margine di discrezionalità nelle scelte operate dai vertici della Guardia di finanza.

Desidero, inoltre, chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Partendo dalla premessa che il miglioramento dell'assetto della Guardia di finanza si basa su tre elementi fondamentali – l'ammodernamento dei mezzi tecnologici, attuato dalla legge n. 66 del 1988, l'incremento degli organici, cui stiamo provvedendo con il disegno di legge in discussione, ed il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria – vorrei sapere se, in relazione a quest'ultimo aspetto, il Governo sia intenzionato a predisporre un'apposita iniziativa legislativa. Ritengo, anzi, che sarebbe opportuno presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in tal senso.

Sempre dal Governo desidererei avere un chiarimento in ordine al fatto che, a fronte di un incremento complessivo di 9.200 unità nell'organico della Guardia di finanza, è prevista l'assunzione di 6 mila sottufficiali e di soli 3 mila finanzieri.

ISAIA GASPAROTTO. Ritengo che l'emendamento da me preannunciato non comporti alcuno stravolgimento nell'impianto del disegno di legge. Esso si propone, infatti, di aumentare la percentuale dei sottufficiali che devono essere scelti tra coloro che già prestano servizio presso la Guardia di finanza. Si tratta, a mio avviso, di un miglioramento atteso già da tempo dalle categorie interessate.

In proposito, vorrei ribadire che sette o otto anni fa tutti i sottufficiali della Guardia di finanza venivano scelti tra coloro che prestavano servizio, con grado inferiore, nel Corpo. Non si introdurrebbe, quindi, alcuna novità sconvolgente.

Un altro problema che ha suscitato notevoli preoccupazioni è rappresentato dalla questione dell'avanzamento degli ufficiali, in ordine al quale è in discussione un provvedimento legislativo. Vorrei sapere se le norme di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza previste nel provvedimento siano simili o identiche a quelle che stiamo elaborando per altri corpi militari, nell'ambito di altri provvedimenti. Non è questione di poco conto, perché una norma che modificasse in maniera evidente, sia in senso migliorativo sia peggiorativo, l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, creerebbe seri contraccolpi.

Occorre quindi procedere ad un riflessione, che non è stata effettuata in prima lettura avendo tutti manifestato l'intenzione di approvare subito il provvedimento. Del resto, la materia relativa all'avanzamento degli ufficiali è precipua della Commissione difesa, mentre su altri aspetti il contributo di altre Commissioni può essere più incisivo e determinante.

In particolare, l'articolo 9 prevede una norma relativa al vicecomandante generale della guardia di finanza: si tratta di una disposizione sulla quale concordo, poiché introduce un metodo nuovo, che dovrebbe riguardare anche gli altri corpi.

Si tratta di questione di notevole spessore, che bisogna affrontare al fine di evitare di introdurre continuamente modifiche legislative.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gasparotto a trasformare l'emendamento preannunciato in un ordine del giorno, che indichi un preciso indirizzo amministrativo al Governo.

MARIO TASSONE. Sono favorevole alla trasformazione dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Gasparotto in un ordine del giorno, perché approvare una modifica in questa sede significherebbe stravolgere i temi su cui si basa il provvedimento, alterandone i connotati e determinando un ritardo che avrebbe un sapore strumentale. Questo certamente non è l'intendimento dell'onorevole Gasparotto, ma un diversivo in questo momento rischierebbe di far saltare tutto l'impianto del provvedimento.

Mi auguro che il Governo accolga l'ordine del giorno, poiché ciò significherebbe perseguire la strada più opportuna e più efficace rispetto agli obiettivi che tutti ci siamo prefissi.

Lo stesso discorso può essere fatto per l'articolo 9, in relazione al quale l'onorevole Caccia e alcuni colleghi del gruppo comunista a suo tempo avevano manifestato perplessità, poiché introduce un'anomalia rispetto agli altri corpi.

In conclusione, ritengo opportuno pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento senza modifiche, previa trasformazione dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Gasparotto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai rappresentanti degli altri gruppi se apporrebbero la loro firma a un ordine del giorno che venisse presentato dall'onorevole Gasparotto, a seguito del ritiro del proprio emendamento.

DAMIANO POTÌ. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere favorevole alla soluzione prospettata dal presidente.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo dichiara fin d'ora che accoglierebbe un tale ordine del giorno.

ISAIA GASPAROTTO. Accolgo l'invito di trasformare l'emendamento da me preannunciato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ritengo che debba essere accolto anche il suggerimento dell'onorevole Tassone, nel senso che la norma prevista nell'articolo 9 debba essere tenuta presente dal Governo anche per quanto riguarda gli altri corpi militari.

GASTONE SAVIO. Sono favorevole a che norme, che corrispondono o anticipano quelle in corso di elaborazione nell'ambito di un provvedimento-quadro, formino oggetto di un ordine del giorno, affinché tutte le forze armate siano equiparate; altrimenti potrebbe essere turbato l'equilibrio del provvedimento-quadro, annullando i risultati a cui siamo pervenuti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi otto articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.

(È approvato).

ART. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;

b) il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

c) la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;

f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera *a)*, i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali o disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera *b)*, non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di « inferiore alla media » o « insufficiente » o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

a) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico;

b) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di pilota di elicottero o di aereo;

c) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento – Corpo di Stato Maggiore;

d) riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

(È approvato).

ART. 3.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qua-

lità di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta.

7. I programmi delle materie di insegnamenti da impartire durante il corso di applicazione, le modalità di svolgimento dello stesso, nonché le modalità di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

8. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali è regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di Finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

(È approvato).

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

2. Il passaggio nel citato ruolo avverrà, con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneità espresso da una Commissione composta dal comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza. La Commissione dovrà pronunciarsi sull'idoneità dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverrà nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, è data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianità di grado, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio. A parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverrà seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di « Ruolo normale ».

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, compresi quelli di cui all'articolo 11, sono stabiliti in conformità alla tabella 2 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'accertamento dell'attitudine psicofisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni.

(È approvato).

ART. 8.

1. Il punto 6) dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo; ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

MICHELE GALANTE. L'articolo 9, come già abbiamo sottolineato, introduce una norma che esula dal contesto generale e crea un precedente abbastanza anomalo, sia perché modifica la durata di un determinato incarico, sia perché determina una disparità nei confronti dei vicecomandanti di altri corpi. Pertanto, ritenendo che l'inserimento di tale norma in questo provvedimento non sia opportuno, i deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione.

Peraltro, invito il Governo a riflettere attentamente su questo articolo e sulla possibilità di introdurlo in una normativa più generale. Ad esso può essere avanzata, in parte, la stessa obiezione sollevata con riferimento all'emendamento da noi prospettato all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.631;

b) militari di truppa n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Il relatore, in conformità del parere espresso dalla Commissione finanze, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.631;

b) appuntati e finanzieri n. 37.300.

10. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dall'articolo successivo:

ART. 11.

1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, il trasporto e la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. L'attività di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale

per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

11. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole a questo emendamento interamente sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso ».

(È approvato).

ART. 13.

1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione « marescialli maggiori » prevista dall'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio.

(È approvato).

ART. 14.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Bellocchio, Mannino Antonino, Romani, Pascolat, Perrone, Bisagno e Potì hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

14. 01.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché alla tabella 1 non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA 1

(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	4	–	–	–	–	–	–
Tenente Colonnello	32	–	scelta	7	–	2 anni (*b*)	1 (*a*)
Maggiore	16	–	anzianità	–	3	–	–
Capitano	40	–	scelta	9	–	2 anni (*c*)	4
Tenente	36	–	anzianità	–	7	–	–
Sottotenente		–	anzianità (*d*)	–	–	–	–

(*a*) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(*b*) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non è richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

(*c*) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(*d*) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

(È approvata).

Do lettura della tabella 2:

TABELLA 2

(prevista dall'articolo 6, comma 2)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di Divisione	–	–	8 (*b*)	–	–
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (*c*)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (*e*)	335	12 o 13 (*d*)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	–	180	–	–
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	–	–	–
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)	581	–	–

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari ad 8.

(*c*) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(*d*) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

(*e*) I periodi – inferiori ai due anni – trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il relatore, onorevole Bonetti, ha presentato il seguente emendamento:

Alla tabella 2, nella colonna relativa all'organico del grado di tenente e sottotenente, sostituire il numero 581 con il numero 576.

Tab. 2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella 2, con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Do lettura della tabella 3:

TABELLA 3

(prevista dall'articolo 6, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	581

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

Il relatore, onorevole Bonetti, ha presentato il seguente emendamento:

Alla tabella 3, nella colonna relativa all'anno 1991, grado di tenente e sottotenente, sostituire il numero 581 *con il numero* 576.

Tab. 3. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella 3, con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Poiché alla tabella 4 non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 6, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	–
Generale di Divisione	8 (a)
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE	133

(a) A decorrere dal 31 dicembre 1992.

(È approvata).

Do lettura della tabella 5:

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 10)

CATEGORIA	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.081	19.681	21.681	23.681
Militari di truppa	35.020	32.520	36.060	36.760	37.800

Il relatore, onorevole Bonetti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella 5 con la seguente:

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 10)

Categoria	Organici al 1° gennaio 1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.031	19.631	21.631	23.631
Appuntati e Finanzieri	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300

Tab. 5. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il relatore, recependo le osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali, ha proposto il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio ».
Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.
Gli onorevoli Bonetti, Gasparotto, Savio, Pellegatta e Rebulla hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la grave situazione del contrabbando di sigarette estere, che ha determinato una notevolissima caduta del consumo del prodotto legale soprattutto in alcune zone della Campania e del Mezzogiorno,

ritenuto che questo grave fenomeno si risolve in un finanziamento della delinquenza organizzata e che esso costituisce in molti casi supporto operativo di altre operazioni criminose come il lotto nero, il toto nero e lo spaccio di droga,

impegna il Governo:

a disporre immediati ed effettivi interventi repressivi nei confronti dei rivenditori di contrabbando, atti a scoraggiare e a ridimensionare il fenomeno e a recuperare pertanto forti somme all'erario e all'amministrazione dei monopoli,

nonché ad intensificare la lotta contro la delinquenza con riferimento a tutte le fasi della distribuzione dei generi di monopolio e dei tabacchi dai centri di produzione, al trasporto ferroviario e stradale, alle privative per la vendita al consumo ».

0/3504/4/1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ANDREA BONETTI, *Relatore.* Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gasparotto, Rebulla, Pellegatta, Tassone e Potì hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge di revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza,

impegna il Governo

ad operare affinché l'insieme delle aliquote dei sottufficiali sia tratto per il 50 per cento dal personale già in servizio nel Corpo della guardia di finanza ».

0/3504/4/2.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ISAIA GASPAROTTO. Non insistiamo per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Savio e Rebulla hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

valutato che nel disegno di legge n. 3504, approvato dal Senato sono state introdotte norme che vanno a modificare le procedure di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate per il solo Corpo della guardia di finanza,

impegna il Governo

ad estendere le norme relative a tutte le Forze armate, ivi compresa l'Arma dei carabinieri.
0/3504/4/3.

GASTONE SAVIO. Debbo ribadire che con l'ordine del giorno presentato non viene inficiato il lavoro compiuto nell'ambito del provvedimento-ponte, che è all'esame della Commissione in sede legislativa e nell'ambito del quale potrebbe essere introdotta, qualora ritenuta migliorativa, la proposta di modifica.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GASTONE SAVIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pellegatta e Mitolo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel licenziare il disegno di legge n. 3504, concernente revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza,

impegna il Governo

a presentare in tempi brevi un disegno di legge organico riguardante le strutture dell'amministrazione finanziaria ».

0/3504/4/4.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accoglie anche quest'ordine del giorno, facendo presente che esiste un piano riguardante le strutture finanziarie in genere, con uno stanziamento complessivo di mille miliardi e una prima *tranche* di 400: i direttori generali competenti hanno predisposto una proposta in tal senso, che il ministro presenterà entro breve tempo.

GIOVANNI PELLEGATTA. Ritengo che questo ordine del giorno sia opportuno e chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pellegatta e Mitolo.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO REBULLA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame, volto a conferire una maggiore dotazione di uomini e mezzi al Corpo della guardia di finanza, chiamato a svolgere un compito importantissimo su un duplice versante: da una parte, la lotta alle organizzazioni criminali dedite al traffico di droga e al contrabbando; dall'altra, la lotta al gravis-

simo fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali.

Si tratta di due obiettivi molto importanti, per il cui conseguimento è giusto conferire una maggiore dotazione di uomini e mezzi alla Guardia di finanza che, pur con qualche difficoltà, sta già operando con successo.

Desidero, tuttavia, sottolineare che il disegno di legge in discussione introduce alcune norme che anticipano in qualche misura la legge quadro sull'avanzamento complessivo delle forze armate, attualmente all'esame della nostra Commissione. In questo senso, ritengo che il Governo si impegnerà ad estendere le norme attualmente riferite alla Guardia di finanza anche al resto delle forze armate, dal momento che non è ammissibile alcuna discriminazione tra i membri dei diversi corpi. Proprio a tal fine ho presentato, insieme ad altri colleghi del gruppo democristiano, l'ordine del giorno che è stato recepito anche da altre forze politiche ed accolto dal Governo.

GIOVANNI PELLEGATTA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale al disegno di legge in discussione, che persegue l'obiettivo di una più incisiva lotta al traffico della droga e al contrabbando. Per rendersi conto della gravità di questi fenomeni, è sufficiente considerare che nel 1988 il fatturato globale del traffico di droga è stato di circa 40 mila miliardi di lire, corrispondenti quasi alla metà del *deficit* dello Stato italiano.

Ricordo, altresì, che è al fine di rendere ancora più incisive le norme del disegno di legge in esame che ho presentato l'ordine del giorno con cui si impegna il Governo a presentare in tempi brevi un provvedimento organico riguardante le strutture dell'amministrazione finanziaria.

DAMIANO POTÌ. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in discussione, che potenzia l'organico della Guardia di finanza al fine di eliminare o ridurre i fenomeni dell'evasione, erosione ed elusione fiscali, nonché di rendere ancora più incisiva la lotta al contrabbando.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento volto a modernizzare il Corpo della guardia di finanza, nonché a potenziare e qualificare il suo operato.

MICHELE GALANTE. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in esame, volto al potenziamento delle strutture della Guardia di finanza. Ci auguriamo, altresì, che l'approvazione del provvedimento in discussione induca il Governo a rendere più incisiva la lotta alla criminalità economica, che si sta sempre più espandendo non soltanto in Campania, Sicilia e Calabria, ma anche in altre regioni, come la Puglia.

Riteniamo, inoltre, che il potenziamento degli organici della Guardia di finanza debba essere finalizzato anche alla lotta contro il complesso di quelli che possono essere definiti i « reati ambientali », nel cui ambito rientrano sia le frodi alimentari sia, più in generale, i danni arrecati all'ambiente.

Tuttavia, desidero sottolineare che il voto favorevole del gruppo comunista nasce dalla constatazione dell'esistenza di uno stato di necessità che rende urgente l'approvazione del disegno di legge in esame. Non possiamo, però, fare a meno di rilevare che mediante tale provvedimento si introduce una sorta di legislazione parallela, al di fuori di un quadro generale, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali. Sarebbe stato forse più opportuno che l'istituzione del ruolo speciale unico e degli altri ruoli degli ufficiali fosse stata inserita nell'ambito di un provvedimento più omogeneo e univoco, come quello che è attualmente all'esame della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge n. 3504, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della guardia di finanza » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato* (3504), *con il seguente nuovo titolo:* « Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio »:

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Bonetti, Bortolami, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Ferrandi, Galante, Gasparotto, La Valle, Lusetti, Magri, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Potì, Rabino, Rebulla, Salvoldi, Savio, Tassone, Trabacchini, Zoppi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499); Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Rebulla ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari »; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Comunico che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

MICHELE GALANTE. A nome del gruppo comunista, invito il presidente a sollecitare l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Assicuro l'interessamento di questa presidenza e rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 18 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO